



Data 24/10/2024 Protocollo N° 0547257 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – trasmissione nota del Ministero della Salute prot. n. 0031296-22/10/2024-DGSAF e indicazioni applicative sul territorio regionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute - DGSAFV – Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari Regioni e PP.AA.

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria (CRN-IA) – IZS delle Venezie

Si trasmette in allegato alla presente il dispositivo del Ministero della Salute prot. n. 0031296-22/10/2024-DGSAF, recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, che supera e sostituisce le misure regionali di cui alle nostre note prot. n. 484639 del 20/09/24 e n. 516504 del 9/10/24, ad eccezione dei seguenti punti, che rimangono in vigore sul territorio regionale, fino a diversa indicazione della scrivente U.O.:

1) Su tutto il territorio regionale, ai fini della **gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI** dovranno essere applicate le seguenti procedure:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:

i) I volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;

ii) Le Az.ULSS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni agli I.L.ZZ.SS al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);

iii) Le Az.ULSS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.

iv) Quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi e Gruiformi;

b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:

i) Prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;

ii) Soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;

iii) In deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la Az.ULSS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;

iv) Rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva;

c) L'esecuzione entro 24- 48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.

2) Utilizzo dei **richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi:**

Considerato che il provvedimento ministeriale allegato dispone che nella Zona di Ulteriore Restrizione (cfr. Allegato 1, parte a del provvedimento medesimo) sia sospesa la movimentazione dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi e che tali animali debbano rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione da parte del Servizio veterinario territorialmente competente, le indicazioni di cui alle nostre succitate note regionali sono modificate come segue:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- i) Nelle aree del territorio regionale non ricadenti nelle Zone B e non ricadenti nel territorio della ZUR, è consentito l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che negli appostamenti temporanei;
- ii) Nelle Zone B e nel territorio della ZUR è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei: in tali Zone è consentito l'utilizzo negli appostamenti fissi dei citati richiami, a condizione che gli stessi siano parte della sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria. Negli appostamenti fissi, i suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo, se non previa autorizzazione da parte del Servizio veterinario territorialmente competente, nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018.
- iii) Per quanto concerne le condizioni generali per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti i) e ii), si rimanda alla citata D.G.R. n. 977 del 27/08/2024;
- iv) I Servizi veterinari delle AULSS territorialmente competenti, in raccordo con le altre autorità competenti sulla fauna selvatica e sulla attività venatorie, vigilano sull'osservanza delle presenti indicazioni, nonché sulla corretta applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 977 del 27/08/2024 e di quanto dichiarato –in conformità alla DGR medesima- dal detentore dei richiami, mediante controlli a campione;
- v) I Servizi veterinari delle AULSS sono tenuti all'effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo.

Per quanto concerne gli **accasamenti di tacchini da carne in ZUR** in conformità alle disposizioni ministeriali allegata, a seguito della definizione dei criteri delle aree omogenee concordati con il CRN-IA, la scrivente provvederà a fornire successive indicazioni.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 Ex DGSAF

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: P-I.1. a. e/2024/2

- Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto

Assessorati alla sanità

- Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c.:

- CRNIA c/o IZS delle Venezie

- altre Regioni e Province Autonome

Assessorati alla sanità

- II.ZZ.SS

- COVEPI c/o IZSAM

protocollo@pec.izs.it

- Comando Carabinieri per la Salute

srm29424@pec.carabinieri.it

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO

frm42541@pec.carabinieri.it;

ufaoao@carabinieri.it ffr43019@pec.carabinieri.it

alessandro.bettosi@carabinieri.it

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e
sviluppo rurale

aoo.disr@pec.masaf.gov.it

s.davanzo@masaf.gov.it

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- DOHRI

- Ufficio 3 ex SEGGEN

- ex DGSAF Uff. 6 e 8

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.

Si trasmette in allegato il Dispositivo dirigenziale di cui all' oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio 3
*Dott. Luigi Ruocco**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referenti del procedimento: Dott. Francesco Plasmati – f.plasmati@sanita.it – Dott. Andrea Maroni Ponti – a.maroni@sanita.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 2 lettera b);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera c) e l'articolo 56;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 ed in particolare l'articolo 19, comma 1, lettera d) e comma 2 ;

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

CONSIDERATO che il 26 settembre 2024 sono stati confermati casi di H5N1 in uccelli selvatici alzavole nella provincia di Venezia a cui è seguito il 1° ottobre un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sempre del sottotipo H5N1 in un allevamento di tacchini posto anch'esso nella provincia di Venezia;

CONSIDERATO che altri focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N1 sono stati confermati nelle Provincia di Ferrara, Brescia e Cremona;

RITENUTO necessario adottare rigorose misure preventive che evitino il diffondersi dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità in particolare nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna dove coesistono zone di migrazione e sosta di uccelli selvatici portatori di virus influenzali aviari e zone ad elevata densità di stabilimenti avicoli;

VISTO il resoconto della riunione della Unità di crisi centrale tenutesi il 11 ottobre 2024 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSAF, della DGISAN, del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (one health) e dei rapporti internazionali, delle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, del Covepi presso l'IZSAM di Teramo, dell'IZSLER di Brescia nella quale sono state discusse strategie sanitarie di intervento negli allevamenti avicoli al fine di ridurre i rischi di insorgenza di un epidemia su larga scala;

CONSIDERATA la necessità di istituire una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) in cui regolare gli accasamenti del pollame, rafforzare l'attività di sorveglianza e controllare le movimentazioni;

RITENUTO altresì opportuno istituire, accanto alla ZUR, una Zona di Attenzione in cui mantenere un adeguato livello di sorveglianza;

RITENUTO necessario mantenere misure di riduzione del rischio nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale (CRN) per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

(Istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione – ZUR - per influenza aviaria ad alta patogenicità)

1. Ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687 è istituita una Zona di Ulteriore Restrizione (di seguito ZUR) per influenza aviaria ad alta patogenicità ricomprendente i territori dei comuni di cui all'Allegato 1, parte a) al presente dispositivo.

2. Il Servizio veterinario dell'ASL garantisce e verifica che nelle aziende avicole a carattere commerciale ubicate nella ZUR siano applicate le seguenti misure:

- a. censimento del pollame negli allevamenti industriali;
- b. trasferimento e mantenimento del pollame e tutti gli altri volatili in cattività all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile per motivi strutturali o perché il benessere degli animali potrebbe risultare compromesso, confinamento degli stessi in un luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;
- c. chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di cui alla lettera b) anche per il settore rurale e per gli allevamenti non commerciali;

- d. adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - e. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto in tutti i loro componenti, rivolgendo particolare attenzione alle ruote, alle gabbie di trasporto e ad ogni parte imbrattata dalle deiezioni dei volatili, e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti, destinata a un singolo stabilimento senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
 - f. l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività, liquami, stame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;
 - g. deve essere rigorosamente verificata l'applicazione di tutte le misure di biosicurezza in particolare deve essere garantita la piena efficacia dei sistemi di disinfezione degli automezzi e un'accurata procedura di pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, con particolare riferimento al rispetto del tempo di azione degli specifici disinfettanti; utilizzo della zona filtro per accedere all'area dove sono presenti i capannoni (area di allevamento); all'interno dell'area di allevamento, per impedire il contatto tra la parte esterna agli ambienti che ospitano gli animali e gli ambienti stessi, deve essere garantito l'utilizzo di calzature dedicate o, in alternativa e solo come pratica occasionale, di calzari monouso e il lavaggio e disinfezione delle mani
 - h. le vaccinazioni, la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e qualsiasi altro intervento sugli animali, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente e l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività;
 - i. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente e l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività.
3. Nel territorio della ZUR sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame ed altri volatili in cattività delle specie appartenenti alla categoria del pollame (Allegato I, parte B del reg (UE) 2016/429). Altresì è vietata la movimentazione di dette specie dalla ZUR verso fiere, mostre e mercati nella rimanente parte del territorio nazionale.
4. Nel territorio della ZUR è sospesa la movimentazione dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione da parte del Servizio veterinario territorialmente competente.
5. È vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento e pronta caccia. Sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per le esercitazioni di cani da caccia. I Servizi Veterinari delle Regioni potranno valutare eventuali deroghe sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Articolo 2

(Modalità di gestione degli accasamenti negli allevamenti posti nella ZUR)

1. È vietato l'accasamento di tacchini da carne negli allevamenti situati nei territori dei comuni ricadenti nella ZUR di cui all'allegato 1, parte a), a meno che non vengano organizzati secondo

documentati criteri delle aree omogenee concordati con il CRN, e la programmazione degli accasamenti venga successivamente approvata dall'ACR.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, l'accasamento è consentito negli allevamenti presenti nei territori dei comuni ricadenti nella ZUR previa verifica delle misure di biosicurezza in ogni fase del ciclo produttivo, secondo quanto previsto all'allegato A del DM 30 maggio 2023.

3. Sono vietati gli accasamenti di allevamenti di tacchini da carne a sessi misti, e le attività di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quando finalizzati allo svuotamento dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni.

4. Le filiere e tutti gli operatori devono programmare l'attività degli incubatoi in funzione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Articolo 3

(Controlli su specifici indirizzi produttivi posti nella ZUR movimentato verso macello o altri allevamenti)

1. Il Servizio veterinario territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale di tacchini da carne, pollastre, ovaiole fine ciclo, anatidi e selvaggina sia rispettato quanto segue:

- a. l'invio di tacchini da carne, ovaiole fine ciclo e anatidi agli impianti di macellazione deve avvenire previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico;
- b. il carico di tutti gli animali di cui al punto precedente deve avvenire preferibilmente entro le 96 ore.
- c. nelle 48 ore precedenti il primo carico il pollame sopra indicato destinato al macello deve essere sottoposto, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato 5 per la ricerca del virus. La visita clinica e il campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico. Se al momento della visita clinica o durante tutte le fasi del carico il Veterinario ufficiale, gli operatori o il detentore dovessero rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, si provvederà ad effettuare ulteriori prelievi ufficiali sui capi morti e su quelli malati. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente;
- d. la macellazione dovrà essere effettuata in macelli posti all'interno della ZUR sulla base di una programmazione settimanale che dovrà tenere conto delle capacità di macellazione degli impianti disponibili effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente; nel caso in cui gli impianti di macellazione in ZUR siano impossibilitati a ricevere partite di pollame l'eventuale invio al di fuori del territorio della ZUR dovrà essere concordata dalle Regioni territorialmente competenti previo accordo con l'autorità competente di destinazione.
- e. L'invio di pollastre e selvaggina proveniente dalla ZUR verso altri allevamenti dovrà avvenire previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico e esito favorevole dei prelievi effettuati nelle 48 ore precedenti il primo carico per la ricerca del virus, con le modalità riportate negli Allegati 5 e 6. Il prelievo dei campioni sui morti e la visita clinica dovranno essere ripetuti ogni 48 h fino al completamento del carico.
- f. Una volta svuotati gli allevamenti, la movimentazione di pollina deve avvenire con mezzi che evitino la perdita di materiale e possibilmente evitando strade vicino a stabilimenti che detengono pollame; è obbligo dell'operatore verificare che i contenitori/mezzi per il trasporto della pollina siano puliti e adeguatamente coperti.

- g. Le movimentazioni di animali da vita, al di fuori del territorio di cui all'elenco dell'Allegato 1 parte a), dovranno essere autorizzate dalla Regione in cui ha sede l'allevamento di destinazione.

Articolo 4

(Istituzione di una Zona di attenzione per influenza aviaria ad alta patogenicità)

È istituita una Zona di attenzione per Influenza aviaria ad alta patogenicità comprendente i territori di cui all'Allegato 1, parte b.

Articolo 5

(Monitoraggio nella ZUR e nella Zona di attenzione)

1. Fatte salve le ulteriori misure restrittive adottate con provvedimenti regionali nonché quelle previste nelle zone di sorveglianza e protezione, nei territori ricompresi nella zona di attenzione si applicano le seguenti misure.
2. Negli allevamenti di tacchini da carne e di ovaiole in fase di deposizione deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter-allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%.
3. Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti, proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse. Le numerosità campionarie previste sono riportate in Allegato 3, punto 1.
4. Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito un prelievo nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 3, punto 2.
5. Negli allevamenti di pollo da carne, la sorveglianza è effettuata secondo quanto indicato nell'Allegato 3 punto 3.
6. Negli allevamenti appartenenti alla categoria "svezzatori" deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell'Allegato 3, punto 4.
7. Lo schema campionario e le tempistiche di raccolta dei campioni potranno subire cambiamenti a seconda di eventuali variazioni della situazione epidemiologica.
8. In caso di focolaio, tutti gli allevamenti di tacchini da carne e ovaiole in deposizione presenti nelle zone di restrizione (Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza) dovranno essere coinvolti nelle attività di sorveglianza preferibilmente entro una settimana lavorativa.

Articolo 6

(Accasamenti nella Zona di attenzione)

1. Gli accasamenti di tacchini e galline ovaiole negli allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi, sono consentiti, salvo il rispetto delle specifiche disposizioni regionali in materia, solo se l'allevamento soddisfa le condizioni di cui all'allegato 2.

Articolo 7

(Controlli su specifici indirizzi produttivi posti nella Zona di attenzione movimentato verso macello o altri allevamenti)

1. Il Servizio veterinario territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende di tacchini da carne, ovaiole fine ciclo, anatidi, pollastre e selvaggina gli animali siano controllati prima di essere movimentati secondo le modalità descritte nell'allegato 5.

Articolo 8

(Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali)

1. Sul territorio nazionale e per tutte le specie avicole qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell' Allegato 4:
 - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - ii. Il veterinario ricevuta la segnalazione informa il veterinario ufficiale ed effettua ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale.
2. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'Influenza aviaria sulla base dei sintomi clinici osservati, aumenti della mortalità in relazione alla specie/categoria produttiva ed evidenti modifiche della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova:
 - i. effettua immediatamente la notifica di sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - ii. ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e prelevando campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali.
 - iii. nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
3. E' obbligatorio tenere una registrazione della mortalità per gruppo in allevamento, distinguendo il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.

Articolo 9

(Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)

1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari territorialmente competenti potranno avvalersi del supporto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Sarà compito del Servizio veterinario territorialmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l'ingresso dei veterinari e persone estranee negli allevamenti.
2. La Regione territorialmente competente, in caso di necessità, ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016, sentito il Ministero della Salute, può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari.

Articolo 10

(Separazione funzionale)

1. Le filiere avicole operanti sul territorio delle Regioni con zone ad alto rischio devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le Regioni, comunicando agli impianti di destinazione (macelli, mangimifici, impianti lavorazione uova, ecc.) l'elenco degli automezzi dedicati a ciascuna regione. Di tale principio si

terrà conto per quanto riguarda la concessione delle deroghe in materia di movimentazioni e accasamenti. In caso d'impossibilità, comunicata formalmente dalle filiere, ad assicurare in ogni circostanza tale separazione funzionale, le Regioni indicheranno in alternativa le modalità operative per la condivisione del personale e automezzi.

Articolo 11

(Misure per l'attività venatoria e per attività che comportano il contatto con specie aviarie selvatiche)

1. Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:
 - a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
 - b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
 - c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
 - d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
 - e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;
 - f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.
2. I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31/01/2025 e potrà essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.


Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Roma, (data della firma)

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini

Allegato 1. Territori Zona di Ulteriore Restrizione e Zona di Attenzione

Mappa



Parte a: Elenco dei comuni ricadenti nella Zona di Ulteriore Restrizione

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Emilia-Romagna	Ferrara	Argenta	038001	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Codigoro	038005	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Comacchio	038006	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Copparo	038007	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Ferrara	038008	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Fiscaglia	038027	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Goro	038025	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Jolanda di Savoia	038010	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Lagosanto	038011	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Masi Torello	038012	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Mesola	038014	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Ostellato	038017	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Portomaggiore	038019	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Riva del Po	038029	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Tresignana	038030	ZUR	
Emilia-Romagna	Ferrara	Voghiera	038023	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Antegnate	016010	ZUR	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Lombardia	Bergamo	Bagnatica	016018	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Bergamo	Barbata	016019	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Bariano	016020	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Bolgare	016028	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Bergamo	Calcinate	016043	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Calcio	016044	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Castelli Calepio	016062	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Bergamo	Cavernago	016066	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Civate al Piano	016076	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Cologno al Serio	016079	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Cortenuova	016083	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Costa di Mezzate	016084	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Bergamo	Covo	016087	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Fara Olivana con Sola	016097	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Fontanella	016101	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Ghisalba	016113	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Grumello del Monte	016120	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Bergamo	Isso	016122	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Martinengo	016133	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Morengo	016140	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Mornico al Serio	016141	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Pagazzano	016154	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Palosco	016157	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Pumenengo	016177	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Romano di Lombardia	016183	ZUR	
Lombardia	Bergamo	Seriate	016198	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Bergamo	Telgate	016212	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Bergamo	Torre Pallavicina	016217	ZUR	
Lombardia	Brescia	Acquafredda	017001	ZUR	
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	ZUR	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Lombardia	Brescia	Azzano Mella	017008	ZUR	
Lombardia	Brescia	Bagnolo Mella	017009	ZUR	
Lombardia	Brescia	Barbariga	017011	ZUR	
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013	ZUR	
Lombardia	Brescia	Berlingo	017015	ZUR	
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	017020	ZUR	
Lombardia	Brescia	Borgosatollo	017021	ZUR	
Lombardia	Brescia	Brandico	017026	ZUR	
Lombardia	Brescia	Brescia	017029	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Calcinato	017032	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Calvisano	017034	ZUR	
Lombardia	Brescia	Capriano del Colle	017037	ZUR	
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	017039	ZUR	
Lombardia	Brescia	Castegnato	017040	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Castel Mella	017042	ZUR	
Lombardia	Brescia	Castelcovati	017041	ZUR	
Lombardia	Brescia	Castenedolo	017043	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Castrezzato	017045	ZUR	
Lombardia	Brescia	Cazzago San Martino	017046	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Chiari	017052	ZUR	
Lombardia	Brescia	Cigole	017053	ZUR	
Lombardia	Brescia	Coccaglio	017056	ZUR	
Lombardia	Brescia	Cologne	017059	ZUR	
Lombardia	Brescia	Comezzano-Cizzago	017060	ZUR	
Lombardia	Brescia	Corzano	017064	ZUR	
Lombardia	Brescia	Dello	017066	ZUR	
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Erbusco	017069	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Fiesse	017071	ZUR	
Lombardia	Brescia	Flero	017072	ZUR	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Lombardia	Brescia	Gambara	017073	ZUR	
Lombardia	Brescia	Ghedi	017078	ZUR	
Lombardia	Brescia	Gottolengo	017080	ZUR	
Lombardia	Brescia	Isorella	017086	ZUR	
Lombardia	Brescia	Leno	017088	ZUR	
Lombardia	Brescia	Lograto	017091	ZUR	
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Longhena	017093	ZUR	
Lombardia	Brescia	Maclodio	017097	ZUR	
Lombardia	Brescia	Mairano	017099	ZUR	
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103	ZUR	
Lombardia	Brescia	Milzano	017108	ZUR	
Lombardia	Brescia	Montichiari	017113	ZUR	
Lombardia	Brescia	Montirone	017114	ZUR	
Lombardia	Brescia	Offlaga	017122	ZUR	
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	017125	ZUR	
Lombardia	Brescia	Orzivecchi	017126	ZUR	
Lombardia	Brescia	Ospitaletto	017127	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Palazzolo sull'Oglio	017133	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	017137	ZUR	
Lombardia	Brescia	Pompiano	017146	ZUR	
Lombardia	Brescia	Poncarale	017147	ZUR	
Lombardia	Brescia	Pontevico	017149	ZUR	
Lombardia	Brescia	Pontoglio	017150	ZUR	
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Pralboino	017152	ZUR	
Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	017159	ZUR	
Lombardia	Brescia	Remedello	017160	ZUR	
Lombardia	Brescia	Rezzato	017161	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Roccafranca	017162	ZUR	
Lombardia	Brescia	Roncadelle	017165	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Lombardia	Brescia	Rovato	017166	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Lombardia	Brescia	Rudiano	017167	ZUR	
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172	ZUR	
Lombardia	Brescia	San Paolo	017138	ZUR	
Lombardia	Brescia	San Zeno Naviglio	017173	ZUR	
Lombardia	Brescia	Seniga	017177	ZUR	
Lombardia	Brescia	Torbole Casaglia	017186	ZUR	
Lombardia	Brescia	Travagliato	017188	ZUR	
Lombardia	Brescia	Trenzano	017190	ZUR	
Lombardia	Brescia	Urago d'Oglio	017192	ZUR	
Lombardia	Brescia	Verolanuova	017195	ZUR	
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	017196	ZUR	
Lombardia	Brescia	Villachiaro	017200	ZUR	
Lombardia	Brescia	Visano	017203	ZUR	
Lombardia	Cremona	Camisano	019010	ZUR	
Lombardia	Cremona	Casale Cremasco-Vidolasco	019017	ZUR	
Lombardia	Cremona	Casaletto di Sopra	019019	ZUR	
Lombardia	Cremona	Castel Gabbiano	019024	ZUR	
Lombardia	Cremona	Soncino	019097	ZUR	
Veneto	Padova	Arzergrande	028007	ZUR	
Veneto	Padova	Bovolenta	028014	ZUR	
Veneto	Padova	Brugine	028015	ZUR	
Veneto	Padova	Candiana	028021	ZUR	
Veneto	Padova	Codevigo	028033	ZUR	
Veneto	Padova	Correzzola	028035	ZUR	
Veneto	Padova	Piove di Sacco	028065	ZUR	
Veneto	Padova	Pontelongo	028068	ZUR	
Veneto	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	028082	ZUR	
Veneto	Rovigo	Adria	029001	ZUR	
Veneto	Rovigo	Ariano nel Polesine	029002	ZUR	
Veneto	Rovigo	Corbola	029017	ZUR	
Veneto	Rovigo	Loreo	029030	ZUR	
Veneto	Rovigo	Papozze	029034	ZUR	
Veneto	Rovigo	Pettorazza Grimani	029035	ZUR	
Veneto	Rovigo	Porto Tolle	029039	ZUR	
Veneto	Rovigo	Porto Viro	029052	ZUR	
Veneto	Rovigo	Rosolina	029040	ZUR	
Veneto	Rovigo	Taglio di Po	029046	ZUR	
Veneto	Venezia	Campagna Lupia	027002	ZUR	
Veneto	Venezia	Campolongo Maggiore	027003	ZUR	
Veneto	Venezia	Camponogara	027004	ZUR	
Veneto	Venezia	Cavarzere	027006	ZUR	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Venezia	Chioggia	027008	ZUR	
Veneto	Venezia	Cona	027010	ZUR	
Veneto	Venezia	Dolo	027012	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Venezia	Fiesso d'Artico	027014	ZUR	
Veneto	Venezia	Fossò	027017	ZUR	
Veneto	Venezia	Mira	027023	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Venezia	Mirano	027024	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Venezia	Pianiga	027028	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Venezia	Stra	027039	ZUR	
Veneto	Venezia	Venezia	027042	ZUR	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Venezia	Vigonovo	027043	ZUR	

Parte b: Elenco dei Comuni ricadenti nella Zona di Attenzione

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Emilia-Romagna	Bologna	Baricella	037003	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Bentivoglio	037005	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Budrio	037008	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Castel Guelfo di Bologna	037016	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Imola	037032	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Malalbergo	037035	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Medicina	037037	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Minerbio	037038	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	037039	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Bologna	Mordano	037045	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Emilia-Romagna	Ravenna	Alfonsine	039001	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Bagnacavallo	039002	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Bagnara di Romagna	039003	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Conselice	039008	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Fusignano	039011	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Lugo	039012	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Massa Lombarda	039013	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Ravenna	039014	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Russi	039016	Zona attenzione	
Emilia-Romagna	Ravenna	Sant'Agata sul Santerno	039017	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Asola	020002	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	020003	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	020071	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	020008	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Casalmoro	020010	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Casaloldo	020011	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Casalromano	020012	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	020014	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	020015	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	020013	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Cavriana	020018	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Ceresara	020019	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Goito	020026	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	020028	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	020032	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Marmirolo	020033	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Medole	020034	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Monzambano	020036	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Piubega	020041	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	020044	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	020045	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Redonesco	020048	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Rodigo	020051	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	020052	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Roverbella	020053	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Solferino	020063	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Villimpenta	020068	Zona attenzione	
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	020070	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Abano Terme	028001	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Agna	028002	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Albignasego	028003	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Anguillara Veneta	028004	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Arquà Petrarca	028005	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Padova	Arre	028006	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Bagnoli di Sopra	028008	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Baone	028009	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Barbona	028010	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Battaglia Terme	028011	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Boara Pisani	028012	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Borgo Veneto	028107	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Cartura	028026	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	028027	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Casalserugo	028028	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Castelbaldo	028029	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	028030	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	028031	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Conselve	028034	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Due Carrare	028106	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Este	028037	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Galzignano Terme	028040	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Granze	028043	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Legnaro	028044	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	028047	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Maserà di Padova	028048	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Masi	028049	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	028052	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Merlara	028053	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Padova	Mestrino	028054	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Padova	Monselice	028055	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Montagnana	028056	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Montegrotto Terme	028057	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Noventa Padovana	028058	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	028059	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Padova	028060	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Padova	Pernumia	028061	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	028062	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Polverara	028066	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Ponso	028067	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Ponte San Nicolò	028069	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Pozzonovo	028070	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Rovolon	028071	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Rubano	028072	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Padova	Saccolongo	028073	Zona attenzione	
Veneto	Padova	San Pietro Viminario	028079	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Santa Caterina d'Este	028108	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Sant'Elena	028083	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Sant'Urbano	028084	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Saonara	028085	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Selvazzano Dentro	028086	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Padova	Solesino	028087	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Stanghella	028088	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Teolo	028089	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Terrassa Padovana	028090	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Torreglia	028092	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Tribano	028094	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Urbana	028095	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Veggiano	028096	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Vescovana	028097	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Vigonza	028100	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Padova	Villa Estense	028102	Zona attenzione	
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	028103	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Padova	Vo'	028105	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Arquà Polesine	029003	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	029004	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po	029005	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Bergantino	029006	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Bosaro	029007	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Calto	029008	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Canaro	029009	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Canda	029010	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Castelguglielmo	029011	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Castelmassa	029012	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Rovigo	Castelnovo Bariano	029013	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Ceneselli	029014	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Ceregnano	029015	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	029018	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Crespino	029019	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Ficarolo	029021	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Fiesso Umbertiano	029022	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Frassinelle Polesine	029023	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Fratta Polesine	029024	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Gaiba	029025	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Gavello	029026	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	029027	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Guarda Veneta	029028	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Lendinara	029029	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Lusia	029031	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Melara	029032	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Occhiobello	029033	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Pincara	029036	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Polesella	029037	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Pontecchio Polesine	029038	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Rovigo	029041	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Salara	029042	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	San Bellino	029043	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	San Martino di Venezze	029044	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Rovigo	Stienta	029045	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Trecenta	029047	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Villadose	029048	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Villamarzana	029049	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	029050	Zona attenzione	
Veneto	Rovigo	Villanova Marchesana	029051	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	023002	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Angiari	023003	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Arcole	023004	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Belfiore	023007	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Bevilacqua	023008	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Bonavigo	023009	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	023010	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Bovolone	023012	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Buttapietra	023016	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Caldiero	023017	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Casaleone	023019	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Castagnaro	023020	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	023021	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Cerea	023025	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Cologna Veneta	023027	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	023028	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Concamarise	023029	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Erbè	023032	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	023037	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Isola della Scala	023040	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Isola Rizza	023041	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Lavagno	023042	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Legnago	023044	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Minerbe	023048	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Mozzecane	023051	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Nogara	023053	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	023054	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Oppeano	023055	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Palù	023056	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	023060	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Pressana	023061	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	023064	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Roverchiara	023065	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	023066	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Salizzole	023068	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	023075	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Sanguinetto	023072	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Soave	023081	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Sona	023083	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Sorgà	023084	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Terrazzo	023085	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Trevezuolo	023088	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	023089	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Verona	023091	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Verona	Veronella	023092	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Vigasio	023094	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	023095	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	023096	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Zevio	023097	Zona attenzione	
Veneto	Verona	Zimella	023098	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Agugliaro	024001	Zona attenzione	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Zona	Note
Veneto	Vicenza	Albettone	024002	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Alonte	024003	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	024010	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Barbarano Mossano	024124	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	024022	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Castegnero	024027	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	024046	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	024047	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Vicenza	Longare	024051	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Lonigo	024052	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Montegalda	024064	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Montegaldella	024065	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Nanto	024071	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	024074	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Orgiano	024075	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	024079	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Sossano	024102	Zona attenzione	
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	024108	Zona attenzione	Territorio comunale a sud dell'autostrada A4
Veneto	Vicenza	Villaga	024117	Zona attenzione	

Allegato 2. Criteri per l'accasamento di pollame nella Zona di attenzione

Sono vietati gli accasamenti di allevamenti di tacchini da carne a sessi misti, e le attività di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quando finalizzati allo svuotamento dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni.

Le movimentazioni di accasamento e successivo progressivo svuotamento devono tassativamente essere aggiornate in Banca Dati Nazionale (BDN), avendo accortezza, in fase di ultima movimentazione per l'invio al macello, di mettere il flag di spunta, sul campo "svuotamento", al fine di azzerare automaticamente il numero di capi in BDN.

Il rispetto dei criteri di biosicurezza sono prerequisito per consentire l'accasamento degli allevamenti. È responsabilità dell'allevatore e del proprietario degli animali garantire il rispetto delle misure di biosicurezza in ogni fase del ciclo produttivo, secondo quanto previsto all'allegato A del DM 30 maggio 2023 . E' opportuno che i Servizi Veterinari territorialmente competenti (Az-Ulss; ATS, AUSL) procedano alla verifica del rispetto di tali requisiti prima dell'accasamento, in quegli stabilimenti che hanno evidenziato precedenti non conformità o positività a virus influenzali, a meno che tale verifica non sia già stata condotta, con esito favorevole, negli ultimi 12 mesi.

Gli allevamenti di tacchini da carne devono attuare e programmare cicli produttivi non superiori a 140 giorni per i maschi e 90 giorni per le femmine. Il nuovo accasamento può avvenire solo dopo 5 settimane di vuoto biologico; tempi di vuoto biologico inferiori possono essere previsti per garantire il rispetto delle tempistiche di ciclizzazione delle Aree omogenee di accasamento, ove previste dalle norme regionali.

Solo in casi eccezionali potranno essere valutate deroghe al rispetto dei criteri sopra descritti, su parere della Regione competente, sentito il proprio Osservatorio epidemiologico.

Allegato 3. Monitoraggio della malattia nella ZUR e nella Zona di attenzione

1. Numero di allevamenti di tacchini da carne, broiler e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

2. Per ogni allevamento selezionato di tacchini da carne e ovaiole, dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici o disvitali (comunque non meno di due soggetti deceduti, ove presenti, per capannone) privilegiando il prelievo nei capannoni con indici di mortalità più elevata. Il campionamento dovrà avvenire ogni 15 giorni per gli allevamenti ricadenti nei comuni di cui all'Allegato 1 del presente dispositivo;

Il campionamento nei tacchini da carne dovrà essere eseguito su animali che abbiano raggiunto un'età di almeno 50 giorni:

Per la selezione degli allevamenti dovrà essere data priorità a quelli delle filiere coinvolte di recente in focolai di HPAI.

3. La raccolta di campioni da **broiler** dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni;

Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA, che dovranno rendicontare settimanalmente le attività svolte, secondo le indicazioni delle autorità regionali competenti;

4. Negli allevamenti appartenenti alla categoria "svezzatori" devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età, ove presenti, almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 10 unità.

Allegato 4. Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le precedenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- ✓ Tacchino. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), qualsiasi variazione anche di lieve entità dei consumi di acqua e mangime, gruppo fermo con animali a terra.
- ✓ Gallina ovaioia inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, qualsiasi variazione anche di lieve entità dei consumi di acqua e mangime, gruppo fermo, animali a terra.
- ✓ Broiler. La passata epidemia ha mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- ✓ Faraona. Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- ✓ Altre specie. Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 5. Procedure e modalità di campionamento per l'invio di tacchini da carne, ovaiole fine ciclo e anatidi al macello e movimentazione di pollastre e selvaggina verso altri allevamenti

i. Per il primo carico: almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Per i carichi successivi: campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti, se presenti) ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.

ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali, privilegiando soggetti deceduti o malati, per capannone da ripetere ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.

iii. il campionamento degli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 6. Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti avicoli

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiùme o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni carico/scarico ponendo particolare attenzione alla parte inferiore e alle ruote dell'automezzo.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda. Dopo la disinfezione gli automezzi devono attendere un tempo congruo a garantire l'azione del disinfettante nei confronti del virus influenzale prima di accedere alle aree attigue ai capannoni in cui sono detenuti gli animali.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di percorrere strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, sottoposte alla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.